



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Unità Mercati Elettrici all'Ingrosso
Unità Monitoraggio, Integrità e Trasparenza dei Mercati Energetici all'Ingrosso
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 11 novembre 2022

Osservazioni DCO 393/2022/R/eel "Criteri e condizioni per il sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico"

Osservazioni generali

Accogliamo con favore la consultazione in oggetto, concordando in particolare con l'analisi effettuata in merito agli effetti sul sistema elettrico di un'elevata penetrazione di FRNP che necessita di un maggior coordinamento tra le scelte di investimento in capacità di produzione, di stoccaggio e di trasmissione. A fronte di questa esigenza condividiamo l'opportunità di sviluppare ulteriormente il disegno del mercato a termine, visto anche come sia improbabile che, in assenza di segnali di prezzo di lungo periodo, l'attuale design dei mercati elettrici incentrato sui mercati a pronti possa garantire lo sviluppo delle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, preservando nel contempo gli standard di sicurezza e adeguatezza.

Gli orientamenti proposti nella consultazione in oggetto andrebbero analizzati anche alla luce di un più ampio quadro informativo che include altri aspetti, al momento non noti, che concorrono al disegno delle procedure concorsuali e alla valutazione degli impatti del meccanismo sul sistema.

In tal senso desidereremmo segnalare la necessità di avere da subito un quadro chiaro e ben definito su:

- **l'orizzonte temporale entro cui si intende procedere con l'avvio delle procedure concorsuali**, tenendo presente la necessità di un congruo intervallo temporale (es. 1 anno) tra la definizione delle regole del meccanismo e l'organizzazione delle aste. Tale esigenza risponde anche alla necessità degli operatori di avere il tempo necessario per avviare gli iter autorizzativi sulla base delle esigenze mostrate dal sistema e di compiere valutazioni economiche e tecniche sulla base di un framework regolatorio certo e definito;
- **la progressione temporale del fabbisogno definito da Terna su base zonale** che fornisce un'indicazione rilevante delle necessità del sistema sia su base temporale che geografica;
- **lo studio che Terna è tenuta ad elaborare** relativamente alle tecnologie di stoccaggio elettrico,



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

incluse quelle in fase di sviluppo, indicando, le caratteristiche prestazionali di ciascuna di esse, i dati relativi alla vita utile, alle tempistiche di realizzazione, alla ciclicità, al livello e alla struttura dei costi di investimento e di esercizio (ivi inclusi eventuali costi di decommissioning), nonché i potenziali di sviluppo nel tempo delle medesime nel sistema elettrico italiano. Inoltre Terna nell'ambito dello stesso studio renderà note le tecnologie di riferimento adatte a soddisfare ciascun fabbisogno caratterizzato da specifiche caratteristiche prestazionali.

Il sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio introdotto dal D.Lgs. 210/2021 dovrebbe avere come obiettivo quello di **fornire segnali di prezzo adeguati e sufficientemente stabili al fine di mitigare il rischio eccessivo associato agli investimenti in nuova capacità di stoccaggio nel caso in cui la redditività di questi impianti dipendesse unicamente dall'andamento dei mercati *energy only***. Tale obiettivo, che condivideremmo, auspicheremmo venga perseguito **minimizzando gli impatti sul mercato elettrico all'ingrosso**, anche per poter limitare i rischi connessi con la definizione di modelli ibridi in cui concorrono nel mercato asset regolati con altri la cui redditività - e dunque il mantenimento in efficienza - è dipendente esclusivamente da ricavi di mercato.

In tal senso il nuovo meccanismo dovrebbe limitare laddove possibile gli impatti sul funzionamento dei mercati dell'energia e del MSD preservandone l'efficienza e la competitività. A questo fine riterremo che i vincoli economici imposti alla nuova capacità di accumulo contrattualizzata nell'ambito del presente meccanismo non stimoli l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in fase di progettazione degli impianti, né il mantenimento in efficienza e/o upgrade dell'impianto da parte del titolare in fase di gestione. L'imposizione di tali vincoli avrebbe inoltre impatti distorsivi sul funzionamento di MSD spiazzando le offerte di operatori in concorrenza su questo segmento di mercato e rischiando di ridurre considerevolmente la significatività dei segnali di prezzo derivanti da tale mercato.

Nel rispetto del principio di **neutralità tecnologica** ed evitando di introdurre discriminazioni tra le tecnologie in grado di fornire i servizi richiesti, in linea con quanto proposto dal Regolatore, riteniamo preferibile che Terna individui per ciascun fabbisogno la relativa tecnologia in grado di soddisfare la specifica esigenza individuata e il relativo contratto standard in linea con le caratteristiche tecnologiche, organizzando quindi procedure concorsuali separate. In via residuale, per i casi in cui un certo fabbisogno è invece soddisfatto da più di una tecnologia, si concorda sull'impostazione che prevede l'organizzazione di aste sequenziali. Evidenziamo che, in questo caso, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e diversamente da quanto proposto in consultazione al punto 2.20 lettera c), il premio di riserva dell'asta definito dall'ARERA dovrà essere comunque definito in funzione della struttura di costo della tecnologia di riferimento che partecipa all'asta in oggetto.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Nella definizione del fabbisogno di capacità di accumulo e della Disciplina da parte di Terna è necessario che venga **garantita la maggior trasparenza possibile nei confronti degli operatori**. Si ritengono infatti ancora poco chiare i) le modalità secondo cui Terna sarà chiamata ad esplicitare il fabbisogno di capacità di stoccaggio elettrico, ii) il livello di dettaglio del contenuto dello "Studio" Terna relativo alle tecnologie. Per quest'ultimo, in particolare, sarà fondamentale la fase di consultazione pubblica. Dato che gli esiti dello Studio definiranno la parte principale della Disciplina di riferimento e visto che i parametri tecnici ed economici sono tra di loro intrecciati e vanno a definire tutti gli aspetti di progettazione dei futuri impianti, riteniamo che sia **necessario un periodo di 1 anno tra l'entrata in vigore della normativa rilevante e l'organizzazione della prima asta in modo da consentire agli operatori l'individuazione delle aree più idonee e dei parametri tecnici con i quali sviluppare i progetti**. Inoltre, e con l'obiettivo di incrementare la partecipazione e la concorrenza nelle procedure competitive e di limitare il rischio che il fabbisogno richiesto non sia interamente coperto riterremmo opportuno **ammettere alla partecipazione alle aste anche titolari di capacità di stoccaggio per le quali l'amministrazione competente abbia avviato l'iter per il rilascio delle autorizzazioni, prevedendo un meccanismo di partecipazione residuale simile a quello previsto per il Mercato della Capacità**.

Riterremmo infine che possano essere valutati strumenti per rendere liquido il nuovo mercato del *time shifting*. In questo senso, **si potrebbe prevedere, almeno in un primo periodo di implementazione, la partecipazione su base volontaria al mercato dei prodotti di *time shifting* (lato offerta) di tutti gli impianti esistenti in grado di fornire il servizio sotteso ai prodotti standard, senza limitazione alla sola tecnologia di accumulo di energia**.

Osservazioni specifiche agli spunti di consultazione

Q.1 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per l'individuazione dei parametri contrattuali standard? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Tra i parametri identificati per la definizione dei contratti standard di capacità viene citata la ciclicità dello stoccaggio che è definita come *"pari al tempo massimo che può intercorrere tra il momento in cui l'accumulo è caricato e quello in cui deve essere scaricato senza subire rilevanti perdite di energia"*. Non è chiaro, tuttavia, che valore possa assumere questo parametro, soprattutto in relazione agli impianti idroelettrici a pompaggio, dal momento in cui non si riscontrano rilevanti perdite di energia per tali impianti una volta caricato il sistema (cioè una volta riempito il bacino a monte). In particolare, risulta critico l'utilizzo di tale parametro per definire i vincoli economici relativi alle offerte sul mercato MSD (cfr. 2.33 del DCO), impattando negativamente sul funzionamento dello stesso, come meglio specificato nella risposta al Q.5. Più in generale, la



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

definizione dei parametri che possono incidere sulla funzionalità a mercato delle tecnologie di stoccaggio deve essere effettuata considerando le specificità delle diverse tecnologie disponibili e valorizzando, laddove presenti, le potenziali differenze.

Riterremmo inoltre fondamentale che sia **garantita piena trasparenza** da parte di Terna nell'elaborazione dello studio relativo alle diverse tecnologie di stoccaggio elettrico. **Tale Studio deve essere necessariamente sottoposto a consultazione pubblica** come sembra essere suggerito nel DCO al paragrafo 2.64 lett. b). Si sottolinea che, come riportato nel DCO, lo Studio e la relativa consultazione debbano essere effettuati con un anticipo adeguato rispetto alle procedure concorsuali (es. almeno 1 anno), in modo da consentire agli operatori l'individuazione delle aree e dei parametri che saranno utilizzati per l'asta. Infine, per quanto riguarda la tecnologia dei pompaggi idroelettrici, caratterizzata da una forte differenziazione in termini di caratteristiche tecniche e struttura dei costi in funzione dei diversi siti, sarebbe utile che Terna facesse riferimento nel proprio Studio a diversi progetti reali (esistenti e nuovi) in modo da fornire indicazioni maggiormente aderenti alle condizioni effettive di sviluppo di questi impianti in differenti contesti, considerando come la minimizzazione dell'impatto ambientale, sempre più richiesta dai territori, inciderà sul costo totale.

Q.2 Si condivide, in particolare, l'esigenza di svolgere procedure competitive distinte per tecnologia, nel caso in cui le tecnologie di riferimento in grado di soddisfare il fabbisogno si differenziassero in modo significativo dal punto di vista dei parametri tecnici e/o dei tempi di realizzazione e/o delle vite utili? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Condivideremmo l'esigenza di svolgere procedure competitive distinte per tecnologia laddove le tecnologie di riferimento per soddisfare il fabbisogno si differenziano in modo significativo.

Tuttavia, si ritiene che **lo schema di aste sequenziali proposto nel documento di consultazione presenti delle criticità fissando il cap della seconda asta sulla base del premio marginale della prima**. In particolare, tale soluzione non sembra garantire l'effettiva neutralità tecnologica che invece si propone di tutelare, penalizzando fortemente la tecnologia che partecipa alla seconda fase delle procedure concorsuali, ossia gli impianti di pompaggio idroelettrico.

AIGET ritiene quindi che, **nel rispetto della progressione temporale del fabbisogno e della identificazione su base geografica**, nel caso circoscritto in cui un certo fabbisogno può essere soddisfatto da più tecnologie, sia opportuno procedere:

- con lo **svolgimento di una prima asta** in cui concorre la tecnologia con orizzonte di pianificazione più breve in cui il cap al premio è tarato tenendo conto dei CAPEX, OPEX e di un'equa remunerazione;
- e conseguentemente, con lo **svolgimento di una successiva asta** in cui concorre la capacità di stoccaggio che richiede un maggiore orizzonte di pianificazione. Il cap al premio è qui tarato sulla base dei parametri economici di quest'ultima tecnologia (CAPEX, OPEX, equa remunerazione del capitale). L'assenza di vincoli economici legati ad una diversa tecnologia (quella che partecipa alla prima asta) permetterebbe di garantire un'effettiva parità di trattamento delle diverse



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

tipologie di stoccaggio, senza deprimere i segnali economici a cui è esposta la tecnologia che partecipa alla seconda asta.

Resta inteso che, in esito alle due aste sequenzialmente organizzate, gli assegnatari siglino con Terna contratti standard specificatamente predisposti per tecnologia, tenendo quindi conto delle diverse caratteristiche in termini di orizzonte di pianificazione e prestazionali.

AIGET ritiene poi fondamentale che, nel definire il proprio fabbisogno di capacità di accumulo, Terna possa considerare, oltre alle caratteristiche prestazionali richieste ai sistemi di accumulo, anche ulteriori criteri che possano giustificare la definizione di un fabbisogno dedicato (e quindi di una procedura concorsuale dedicata) ad una singola tecnologia.

A fronte di queste considerazioni, si ritiene opportuno che Terna, nella definizione dei propri fabbisogni di sistemi di accumulo, prenda in considerazione criteri legati alla sicurezza degli approvvigionamenti ed all'indipendenza energetica del Paese, oltre che alle ricadute economiche positive di tutte le specifiche tecnologie di stoccaggio che saranno oggetto dello "Studio" Terna. Infine, AIGET accoglie con favore l'indicazione di ARERA in merito alla durata del periodo di consegna per i pompaggi idroelettrici (40 anni) che dovrebbe necessariamente riflettere la vita utile di questi progetti ed in ogni caso almeno la durata delle concessioni idroelettriche.

Q.3 *Nel caso di impianti caratterizzati da una vita utile superiore alla durata del periodo di consegna, si condivide l'opportunità di prevedere negli schemi contrattuali quanto indicato al punto 2.23 (facoltà di estendere il periodo di applicazione degli obblighi)? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

AIGET è favorevole alla facoltà per il sistema di estendere il periodo di applicazione degli obblighi contrattuali, con eventuale revisione del premio per quegli impianti caratterizzati da una vita utile superiore alla durata del periodo di consegna. Tale soluzione permetterebbe di evitare una complessa quantificazione del *terminal value* delle opere che costituiscono questi impianti.

Q.4 *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa l'obbligo di rendere disponibile a soggetti terzi la capacità contrattualizzata per l'esercizio, sui mercati dell'energia, di prodotti di time shifting attraverso il meccanismo di pooling sopra descritto? In caso di risposta negativa, si prega di motivare*

AIGET riconosce i vantaggi indicati dall'Autorità in merito al meccanismo di *pooling* delle risorse contrattualizzate ai fini di una loro messa a disposizione degli operatori di mercato per l'esercizio di prodotti di *time shifting*.

Si ritiene tuttavia essenziale che l'allocatione degli ordini di movimentazione da parte di Terna sui singoli stoccaggi debba essere fatta in base ad un algoritmo piuttosto rigido che segua il più possibile le logiche di funzionamento dei mercati dell'energia (es. una ripartizione pro quota delle movimentazioni sui sistemi di accumulo localizzati nella stessa area). Le modalità di allocatione degli ordini di movimentazione derivanti dall'esercizio dei prodotti di *time shifting* dovrebbero infatti essere le più semplici e trasparenti possibili mentre il MSD dovrebbe restare il segmento di



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

mercato preposto alla gestione del dispacciamento in funzione dei vincoli che emergono a valle dei mercati dell'energia. Per questo motivo è essenziale che Terna garantisca piena trasparenza in merito all'algoritmo con il quale ripartirà tra le risorse di accumulo disponibili i programmi definiti in esito all'esercizio dei prodotti di *time shifting*.

Infine, auspicando che l'algoritmo possa essere il più semplice possibile (es. ripartizione pro quota), ARERA potrebbe valutare di affidare al GME questa attività in qualità di organizzatore delle procedure competitive per l'allocazione dei prodotti di *time shifting*. Inoltre, è importante che la definizione dei principi di funzionamento del mercato del *time shifting* avvenga quanto prima possibile in modo da rendere chiaro agli operatori il complessivo funzionamento.

Q.5. Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito agli obblighi di offerta sul MSD da parte dei titolari delle risorse di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

AIGET condivide la scelta di ARERA di riservare la partecipazione al MSD ai titolari delle risorse di stoccaggio o a loro delegati in quanto si tratta dei soggetti che gestiscono l'impianto e che ne conoscono lo stato effettivo. AIGET, tuttavia, **non condivide i vincoli economici relativi alle offerte sul MSD proposti da ARERA che potrebbero avere impatti sulle dinamiche concorrenziali**

Pur comprendendo l'obiettivo di evitare una sovra-remunerazione della capacità contrattualizzata, si ritiene che l'imposizione di vincoli stringenti sui prezzi di offerta (che ricalcano le dinamiche di prezzo registrate su MGP) e l'obbligo di restituzione a Terna di qualsiasi margine di segno positivo sul MSD non stimoli l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in fase di progettazione degli impianti, né il mantenimento in efficienza e/o upgrade dell'impianto da parte del titolare in fase di gestione. L'imposizione di tali vincoli ai titolari della capacità di storage contrattualizzata nell'ambito del meccanismo avrebbe inoltre impatti distorsivi sul funzionamento di MSD, spiazzando le offerte di operatori in concorrenza su questo segmento di mercato e rischiando di ridurre considerevolmente la significatività dei segnali di prezzo derivanti da tale mercato. Per questi motivi **si propone di non applicare vincoli alle offerte su MSD dei titolari delle risorse di stoccaggio, preservando la possibilità per l'operatore di mantenere una determinata quota dei margini di segno positivo, che possono costituire un incentivo ad un utilizzo ottimale di questi asset per garantire la sicurezza del sistema elettrico.**

In alternativa al modello proposto nel DCO, si ritiene che eventuali misure volte a limitare la sovra-remunerazione dei titolari di impianti di stoccaggio assegnatari della procedura concorsuale debbano essere valutate e ponderate anche alla luce dell'importanza di preservare le dinamiche concorrenziali e la libera formazione dei prezzi sui mercati dell'energia e dei servizi ancillari, elementi determinanti per incentivare un efficiente utilizzo di tutte le risorse presenti nel sistema, inclusi i nuovi impianti di stoccaggio che saranno realizzati accedendo al nuovo meccanismo di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico.

Come ulteriore opzione, si propone di definire vincoli economici meno stringenti alle offerte sul MSD dei titolari delle risorse di stoccaggio tramite l'introduzione di uno strike price adeguatamente definito (es. imposizione di uno strike price in grado di seguire maggiormente le dinamiche del



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

mercato, adottando - ad esempio - modalità volte ad evitare eventuali sovra-remunerazioni e non vincoli di prezzo alle offerte), che preservi la possibilità per l'operatore di presentare offerte anche al di sopra dello stesso, salvo restituire eventuali differenziali, e mantenere una determinata quota dei margini di segno positivo, incentivandolo ad un utilizzo ottimale di questi asset per garantire la sicurezza del sistema elettrico.

Tali opportunità di remunerazione potrebbero inoltre essere considerate in occasione del *bidding* degli operatori in sede d'asta, riducendo così i costi di contrattualizzazione della nuova capacità di stoccaggio.

Infine, non è chiaro quanto possa durare l'arco temporale di riferimento all'interno del quale vengono considerati i prezzi dell'energia venduta su MGP nelle *n* ore con prezzi più alti ai fini del calcolo dei prezzi di offerta nel caso degli impianti idroelettrici a pompaggio. Come già sottolineato nella risposta allo spunto Q1, non sembra appropriato l'utilizzo di questo parametro per la quantificazione dell'arco temporale di riferimento per il calcolo del prezzo di offerta sul MSD per impianti che non presentano rilevanti perdite di energia una volta caricato l'impianto stesso. Si dovrebbe, infatti, evitare il rischio di considerare nel calcolo del prezzo di offerta orizzonti temporali troppo distanti, e quindi non significativi, dall'ora di riferimento.

Infine, per arrivare a una completa comprensione del testo in consultazione, si chiede di chiarire l'ambito di applicazione della formula dei vincoli economici per le offerte presentate sul MSD, con particolare riferimento al punto 2.33, lett. e). Tale formulazione, che è suscettibile di diverse interpretazioni, non consente di valutare in modo esaustivo quali margini positivi sul MSD relativi alle unità di stoccaggio saranno effettivamente trattenuti da Terna e destinati alla riduzione del corrispettivo per il finanziamento del meccanismo.

Q.6 *Si condivide l'impostazione che si intende adottare in relazione ai criteri relativi al sistema di garanzie? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Si condivide l'impostazione di ARERA in relazione ai criteri relativi al sistema di garanzie.

Q.7 *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa il sistema di penali da applicare in caso di violazione degli obblighi contrattuali? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Per quanto riguarda gli orientamenti in merito al sistema di penali, viene apprezzata la scelta di ARERA di fissare un limite massimo alle penali da restituire in caso di indisponibilità dell'impianto e di eventuale inadempimento definitivo, in quanto ciò permette agli operatori di quantificare il rischio legato alle penalità in caso di violazione degli obblighi contrattuali.

Si ritiene tuttavia che, seppur non siano ancora definite le soglie di inadempimento temporaneo e definitivo, la risoluzione del contratto in caso di inadempimento definitivo sia una misura eccessiva che rischia di disincentivare la partecipazione degli operatori al meccanismo, trattandosi in alcuni casi di investimenti molto importanti e non sostenibili puramente a mercato. **È quindi corretto prevedere la sospensione temporanea dei pagamenti e/o una penalità pari al minore tra la**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

somma delle rate del premio già ricevute e il triplo del premio annuo, ma nel momento in cui l'operatore ristabilisce la disponibilità dell'impianto il contratto dovrebbe essere rispettato.

Inoltre, si potrebbe valutare l'introduzione di apposite penali nel caso in cui il rendimento dell'impianto di accumulo dichiarato in sede di procedura concorsuale non rispettasse quanto comunicato (si veda la risposta allo spunto Q10).

Si ritiene e si auspica che l'Autorità assuma un ruolo più centrale e rilevante nella definizione delle penali e delle condizioni di inadempimento temporaneo e definitivo, per evitare che Terna possa introdurre condizioni e clausole fortemente penalizzanti per i futuri assegnatari, che potrebbero fungere anche da disincentivo nello sviluppo di progetti complessi.

Inoltre, secondo quanto illustrato nel DCO, prevedere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento definitivo rappresenterebbe una componente di rischio molto elevata per lo sviluppo di impianti di qualsiasi tecnologia, soprattutto se dovesse essere ricalcata l'attuale impostazione del Capacity Market (con inadempimento definitivo che si verifichi al terzo mese, anche non consecutivo, di inadempimento temporaneo).

Q.8 *Si condivide il contenuto del presente documento per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alle procedure competitive? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Con l'obiettivo di incrementare la partecipazione e la concorrenza nelle procedure competitive e di limitare il rischio che il fabbisogno richiesto non sia interamente coperto, si ritiene opportuno ammettere alla partecipazione alle aste anche titolari di capacità di stoccaggio per le quali l'Amministrazione competente abbia avviato le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione. In particolare, si potrebbe introdurre un meccanismo simile a quello in vigore per il Mercato della Capacità in cui le capacità nuove non autorizzate partecipano alle procedure concorsuali solo se il fabbisogno non è soddisfatto dalle capacità già autorizzate nell'ambito di una singola procedura concorsuale.

Infine, AIGET ritiene importante aggiungere un punto di attenzione rispetto a quanto illustrato dall'Autorità nel documento di consultazione. Si chiede che, in caso di esito negativo della partecipazione ad una o più procedure competitive, i titolari possano richiedere a Terna la restituzione del 30% del corrispettivo per la connessione versato dal richiedente al gestore di rete all'atto di accettazione del preventivo relativo alla STMG (in modo simile a quanto previsto dall'Articolo 21, comma 12 del TICA in seguito all'avvenuta conclusione, con esito negativo, dell'iter autorizzativo).

Q.9. *Si condividono gli intendimenti dell'Autorità circa la definizione della domanda nelle procedure concorsuali e la valorizzazione di eventuali extra-prestazioni fornite dalla capacità contrattualizzata? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Non si condivide la proposta di disegnare l'eventuale meccanismo di valorizzazione delle extra-prestazioni attraverso la definizione di opportuni coefficienti alla capacità offerta in asta o di valori predefiniti associati a ciascuna extra-prestazione. **In assenza di un'adeguata remunerazione di queste prestazioni si rischia che, in sede d'asta, la concorrenza tra operatori si concentri unicamente sui CAPEX dei progetti, penalizzando così soluzioni tecnologiche più costose ma più vantaggiose in termini di prestazioni offerte al sistema.**

Al posto della valorizzazione in sede d'asta tramite appositi coefficienti o valori predefiniti associati a ciascuna extra-prestazione, si ritiene assolutamente **necessario consentire una loro libera offerta sui mercati dell'energia e sul MSD, con l'obiettivo di assicurare un utilizzo efficiente degli impianti da parte del titolare in risposta alle esigenze espresse dal TSO.** Come precedentemente sottolineato, **questa soluzione permetterebbe anche di limitare gli impatti distorsivi del meccanismo proposto sul funzionamento del MSD.**


Nel caso si optasse per una valorizzazione delle extra-prestazioni in sede d'asta, si suggerisce ad ARERA di valutare un meccanismo che consenta di definire il valore di queste extra-prestazioni pari a una percentuale del premio definito in esito alla procedura concorsuale. In ogni caso, si ritiene essenziale che la valorizzazione delle extra-prestazioni sia resa nota con sufficiente anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure concorsuali al fine di permettere ai soggetti interessati di effettuare le opportune valutazioni.

Infine, al fine di permettere la più ampia partecipazione possibile alle procedure concorsuali e garantire così un adeguato livello di concorrenza, **si richiede che i fabbisogni siano definiti per un perimetro almeno pari alla zona di mercato.** Inoltre, al fine di massimizzare il soddisfacimento del fabbisogno espresso da Terna, **sarebbe opportuno prevedere già nella fase sperimentale del meccanismo che le aree identificate non siano isolate tra loro.** In alternativa, tale possibilità potrebbe essere prevista qualora il fabbisogno di capacità di stoccaggio non venisse approvvigionato in tutto o in parte a valle della prima asta. Questa soluzione permetterebbe di limitare la necessità di sviluppo diretto della capacità di stoccaggio da parte di Terna.

Q.10 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai criteri di selezione delle offerte e di formazione del prezzo da applicare nelle aste di approvvigionamento di capacità di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

AIGET ritiene che **la dichiarazione dei dati di rendimento effettuata al momento della qualifica dei progetti degli impianti di stoccaggio oggetto di impegno da parte dei titolari di detti impianti debba essere soggetta a verifiche frequenti e puntuali (es. annuali) nel corso del periodo di consegna, al fine di responsabilizzare l'operatore al momento del rilascio della dichiarazione.**

Si ritiene opportuno che, in linea con quanto definito per le aste del Mercato della Capacità, **sia prevista una struttura d'asta a più sessioni con una definizione del premio attraverso la logica del System Marginal Price, in quanto tale soluzione garantisce una maggiore trasparenza del meccanismo di formazione del prezzo.**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Con riferimento alla metodologia per il calcolo del premio di riserva delle aste, si ritiene che il costo del capitale debba adeguatamente riflettere il profilo di rischio degli investimenti in asset di generazione (cui sono assimilabili gli investimenti in esame, in particolare quelli relativi agli impianti di pompaggio). Tali profili di rischio sono più elevati rispetto agli investimenti in infrastrutture di rete effettuati dal TSO. Si ritiene che i criteri per la determinazione delle componenti di costo (capex e opex) e WACC debbano poi essere consultati in analogia a quanto fatto per lo studio sulla determinazione del CONE e della VoLL nell'ambito del Mercato della Capacità.

Inoltre, si propone di fissare il premio di riserva differenziato per tecnologia ad un valore superiore al CONE della relativa tecnologia, ad esempio $1,2 * \text{CONE}$ (come peraltro ipotizzato in una prima fase anche in relazione al Capacity Market), al fine di considerare le incertezze in termini di tempi di autorizzazione/costruzione di alcune tecnologie di accumulo come i pompaggi, nonché le fluttuazioni nei costi delle materie prime utilizzate per le tecnologie di accumulo elettrochimico.

In relazione agli impianti di pompaggio, si ribadisce in ogni caso che lo Studio di Terna utilizzato come riferimento per la definizione di questi parametri economici deve considerare la forte differenziazione in termini di caratteristiche tecniche e struttura dei costi dei singoli progetti fortemente legate alle specificità dei siti in cui sono localizzati.

Q.11 Si condivide quanto illustrato nella sezione 2.d rispetto agli obblighi di Terna in tema di trasparenza? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Data la complessità del disegno del meccanismo, si ritiene essenziale che la durata della consultazione di Terna di cui al punto 2.64, lettera a) sia pari almeno a 60 giorni.

Inoltre, come già sottolineato nello spunto Q1, è fondamentale che lo Studio di Terna relativo alle tecnologie di stoccaggio elettrico sia sottoposto a consultazione degli operatori ed in seguito pubblicato. Dato che gli esiti dello studio definiranno la parte principale della Disciplina di riferimento e visto che i parametri tecnici ed economici sono tra di loro intrecciati e vanno a definire tutti gli aspetti di progettazione dei futuri impianti, riteniamo che sia necessario un periodo di almeno 1 anno tra l'entrata in vigore della normativa rilevante e l'organizzazione della prima asta in modo da consentire agli operatori l'individuazione delle aree più idonee e dei parametri tecnici con i quali sviluppare i progetti.

Al fine di rinforzare la trasparenza del meccanismo, sarebbe opportuno che Terna ponesse in consultazione anche la relazione tecnica sulle ragioni della carenza di offerte da parte di investitori terzi. Si ritiene infatti che la pertinenza di tale relazione necessiti di un confronto del gestore di rete con gli operatori di mercato, in sede di consultazione, sulle ragioni effettive della carenza di offerte nelle procedure concorsuali.

Inoltre, si ritiene importante che venga definito e consultato al più presto, oltre al meccanismo di approvvigionamento della capacità di stoccaggio qui descritto, anche la definizione dei prodotti di time shifting e le loro caratteristiche, il regolamento del GME per l'organizzazione e il



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

funzionamento della piattaforma di scambio dei prodotti di *time shifting*. A questo fine ARERA dovrebbe quindi precisare anche gli obblighi di trasparenza in capo al GME.

Infine, si auspica che l'Autorità stabilisca ed espliciti, in tempi brevi, i periodi massimi e le scadenze associate a ciascuna delle attività illustrate nella sezione 2.d.

Q.12 Si condivide l'esigenza espressa dall'Autorità di raccordare i diversi segmenti di approvvigionamento a termine presenti nel disegno di mercato italiano? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condivide l'orientamento di ARERA in merito al coordinamento del meccanismo in oggetto con il mercato della capacità. Si sottolinea però che gli impianti soggetti al meccanismo ora in discussione avranno obblighi differenti da quelli previsti per gli impianti soggetti alla disciplina del Mercato della Capacità e quindi potrebbero non garantire pienamente il servizio di adeguatezza per cui il Mercato della Capacità è stato definito e applicato. Si suggerisce, quindi, di **considerare in detrazione al fabbisogno di adeguatezza solo una minima percentuale del contributo delle risorse di stoccaggio già contrattualizzate e di non considerare nessun contributo relativamente alle risorse di stoccaggio da approvvigionare in futuro.**

Q.13 Si ritengono condivisibili gli orientamenti dell'Autorità circa la costruzione dei prodotti di *time shifting*? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

AIGET comprende l'orientamento di ARERA di non imporre vincoli economici agli impianti esistenti sul MSD. Si ritiene però che, per garantire una neutralità di trattamento e al contempo corretti segnali di mercato, **anche gli impianti nuovi assoggettati al regime qui descritto debbano poter agire liberamente o con vincoli meno stringenti sul MSD, consentendo loro un trattenimento di parte del margine derivante.**

Più in generale, riguardo al mercato dei prodotti di *time shifting*, AIGET ritiene opportuno che siano valutate misure per rendere il segmento più liquido, tra queste si potrebbe valutare la **partecipazione su base volontaria al mercato dei prodotti di *time shifting* (lato offerta) a tutti gli impianti esistenti in grado di fornire il servizio sotteso ai prodotti standard, senza limitazione alla sola tecnologia di accumulo di energia.** Almeno in un primo periodo di implementazione del meccanismo, questa proposta permetterebbe di rispettare il principio di neutralità tecnologica anche nella creazione di questo nuovo segmento di mercato a beneficio dell'intero sistema elettrico.

Q.14 Si condividono i criteri e le condizioni sopra illustrati in merito alle procedure competitive organizzate dal GME? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si concorda con l'opportunità di inserire adeguati vincoli alle quantità assegnabili con l'obiettivo di evitare la nascita di posizioni dominanti.

Si ritiene inoltre opportuno che **i titolari di stoccaggi esistenti, che intendano offrire su base**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

volontaria i prodotti di time shifting, possano stabilire un valore minimo accettabile del premio in esito a ciascuna procedura. Ciò consentirebbe ai titolari di “non offrire” la disponibilità dei propri stoccaggi esistenti nel caso in cui il premio che si dovesse formare in esito alle procedure risulti inferiore al minimo accettabile.

Si evidenzia la necessità di costruire un mercato secondario sulla base di regole tali da renderlo liquido e flessibile.

Q.16 *Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in relazione ai diritti e agli obblighi degli assegnatari dei prodotti di time shifting? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

AIGET ritiene che l’assenza di vincoli economici sul MSD per i titolari di stoccaggi esistenti possa risultare distorsiva e discriminatoria se i titolari dei nuovi stoccaggi saranno soggetti a stringenti vincoli economici per la partecipazione a detto mercato. Come già indicato nella risposta agli spunti Q5 e Q13, si ritiene quindi **essenziale che ARERA allenti i vincoli economici a cui saranno soggette le offerte sul MSD dei titolari degli stoccaggi sviluppati tramite il meccanismo in oggetto, consentendo entro determinati limiti la percezione di margini positivi.**

Q.17 *Sono condivisibili i criteri per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi per l’approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio, di cui alla sezione 4? In caso di risposta negativa, si prega di motivare*

Si ritengono condivisibili gli orientamenti di ARERA per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi del meccanismo di approvvigionamento in oggetto.

Q.19 *Si condividono gli orientamenti dell’Autorità circa i criteri e le condizioni per lo sviluppo diretto della capacità di stoccaggio da parte di Terna? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

AIGET accoglie favorevolmente gli orientamenti di ARERA in merito ai criteri e le condizioni per lo sviluppo diretto della capacità di stoccaggio da parte di Terna. In particolare, AIGET condivide l’obiettivo di limitare allo stretto necessario la realizzazione di capacità di stoccaggio da parte di Terna nei casi di reale assenza di disponibilità del mercato a coprire tutto o in parte il fabbisogno espresso da Terna, in modo da limitare l’effetto distorsivo che questo potrebbe avere sui segnali di prezzo del mercato. In linea con questo obiettivo si ritiene **necessario introdurre l’obbligo per Terna, a valle della trasmissione della Relazione sulla carenza di offerte da parte di investitori terzi, di revisione della Disciplina, con particolare riferimento ai parametri economici, e di replica delle procedure concorsuali.** Solo a valle della replica dell’asta, se tutto o parte del fabbisogno risulta ancora non coperto dal mercato, Terna potrà realizzare direttamente progetti di sviluppo di sistemi di accumulo, dando poi effettivo riscontro dei costi sostenuti e rendendo disponibili a tutti le informazioni e il know-how acquisito nell’esercizio degli impianti. Infine, come sottolineato nella risposta alla domanda Q11, sarebbe opportuno che **Terna ponesse in consultazione la relazione**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

tecnica sulle ragioni della carenza di offerte da parte di investitori terzi al fine di avviare un proficuo confronto con gli operatori in merito alle ragioni della scarsa partecipazione alle procedure concorsuali.

Si sottolinea, però, che, al fine di scongiurare il ricorso a tale soluzione, debbano essere **correttamente individuati e ponderati i parametri di partecipazione alle aste (sia tecnici che economici) in modo da non escludere in maniera ingiustificata eventuali potenziali progetti**. In particolare, riteniamo fondamentale che venga opportunamente considerata l'analisi dei costi di progetti con specificità molto importanti (es. impianti idroelettrici a pompaggio), così come la vita utile delle varie tecnologie (considerando il derating e l'invecchiamento dei componenti), l'esposizione alle variazioni di costo dei principali componenti delle tecnologie analizzate e i livelli accettabili di remunerazione del capitale investito degli operatori che devono essere considerati nella definizione dei premi di riserva da applicare nelle procedure concorsuali.

Come ultimo spunto di riflessione, **proporremo di valutare l'opportunità che l'eventuale "Relazione" al Ministro e all'Autorità sulle ragioni della carenza di offerte da parte di investitori terzi, sia redatta da un soggetto terzo diverso da Terna.**

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

...OMISSIS...